

Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 109/15 del 21.12.2015

<p>Disciplinare per la concessione dei patrocini della Camera di Commercio di Prato</p>
--

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 3 (compresa la copertina)

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO

ART. 1

OGGETTO DEL DISCIPLINARE, FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte della Camera di Commercio di Prato a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
2. Le disposizioni del presente disciplinare sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che sostengano lo sviluppo dell'economia locale.
3. Ai fini del presente disciplinare si intende per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine ad un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'amministrazione alla stessa.

ART. 2

SOGGETTI COMPETENTI ALLA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. Il patrocinio è di regola concesso dalla Giunta Camerale. In casi di urgenza, o comunque qualora non sia possibile sottoporre l'istanza all'esame della Giunta, il Patrocinio può essere concesso dal Presidente della Camera di Commercio.
2. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico, l'amministrazione procederà secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI DEI PATROCINI

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Ente Camerale:
 - a) Associazioni, Comitati e Fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio;
 - b) Altri organismi no profit;
 - c) Soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Ente Camerale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

ART. 4

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. La concessione di patrocini è decisa dalla Camera di Commercio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) ricaduta positiva dell'iniziativa nei confronti dell'economia della provincia.
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di esse (per esempio rassegne) o per attività programmate.
3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

ART. 5

CONCESSIONE DI PATROCINI IN CASI ECCEZIONALI

1. La Camera di Commercio può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti al precedente articolo 4 per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza e comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine dell'Ente Camerale, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

ART. 6

LIMITAZIONI ALL'AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. La Camera di Commercio non concede patrocini:
 - a) per iniziative di carattere politico;

- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5.
 - c) per iniziative palesemente coincidenti con le finalità istituzionali dell'Ente Camerale.
2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.
 3. L'Ente camerale può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stesso o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo.

ART. 7

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio della Camera di Commercio presentano un'istanza con congruo anticipo rispetto alla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'amministrazione valuta la concessione del patrocinio sulla base del precedente art. 2 comma 1.

ART. 8

UTILIZZO DELLO STEMMA DELL'ENTE CAMERALE IN RELAZIONE AL PATROCINIO

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma dell'Ente Camerale negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'amministrazione.
2. Il ruolo dell'amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

ART. 9

PATROCINIO ASSOCIATO A FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Ente Camerale può valutare distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti nell'apposito disciplinare camerale per la concessione di contributi a terzi, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/09/2001 e successive modifiche e integrazioni.